



Comune di
Valdagno



Comune di
Recoaro



Comune di
Cornedo



Comune di
Castelgomberto



Comune di
Brogliano

COMUNE DI TRISSINO



Comune di
Trissino

VADEMECUM ABBRUCIAMENTI DELLA VALLE DELL'AGNO

A seguito delle recente conversione in legge del D.L. n. 91 del 24/06/2014, in tema di abbruciamento di materiale vegetale sono state apportate le seguenti novità normative al TU Ambientale (D. Lgs. N.152 del 3 aprile 2006):

- E' stato modificato l'art. 182 (smaltimento dei rifiuti), con l'aggiunta del comma 6 bis che consente l'abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità non superiore a tre metri steri per ettaro, nel luogo di produzione degli stessi, di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura che costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti (di cui all'art. 185 c 1 lett. F).
- E' stato modificato l'art. 256 bis comma 6 (combustione illecita di rifiuti) aggiungendo che fermo quanto previsto all'art. 182, comma 6 bis, le disposizioni di questo articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.
- Tale aggiunta non è stata inserita anche all'art. 256 (attività gestione di rifiuti non autorizzata) che continuerà a sanzionare la combustione dei residui di cui all'art. 185 c. 1 lett. f) qualora non si rispettino le condizioni dettate dall'art. 182 c. 6 bis (*se rifiuti non pericolosi il comportamento è punito con arresto da 2 mesi a 1 anno o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00, se rifiuti pericolosi il comportamento è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00*).
- Il deposito o l'abbandono sul suolo o sulle acque di rifiuti vegetali provenienti da giardini, parchi o cimiteri (di cui all'art. 184 c 2), è sempre vietato e sanzionato ex art. 255 (privati cittadini, sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00) o ex art. 256 (titolari di imprese: se rifiuti non pericolosi il comportamento è punito con arresto da 2 mesi a 1 anno o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00, se rifiuti pericolosi il comportamento è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00).
- Alla luce di quanto sopra ne deriva che la normativa in questione consente come normale pratica agricola, nel luogo di produzione, la combustione di rifiuti vegetali provenienti da attività agricola o forestale, mentre vieta a tutt'oggi l'abbruciamento di verde proveniente da giardini (siepi, sfalcio erba ecc.).

Nel contesto di valle (Recoaro Terme-Valdagno-Cornedo Vicentino-Brogliano-Castelgomberto-Trissino) bisogna inoltre considerare che il Regolamento sul Decoro prevede in ogni caso il divieto di accensione di fuochi a terra all'interno del centro abitato (*quindi il divieto all'interno del centro abitato è esteso a tutte le categorie di residui vegetali, siano essi di origine agricola-forestale o da giardini/parchi, art. 2 c. 2 lett. j) sanzione euro 125,00*).



Comune di
Valdagno



Comune di
Recoaro



Comune di
Cornedo



Comune di
Castelgomberto



Comune di
Brogliano



Comune di
Trissino

VADEMECUM ABBRUCIAMENTI DELLA VALLE DELL'AGNO

Si segnalano infine le seguenti norme che prevedono altre limitazioni in tema di abbruciamento:

- **Art. 674 cp – getto pericoloso di cose nel caso l'abbruciamento cagioni emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare le persone, fuori dei casi in cui l'emissione sia giustificata (cioè fuori dalle condizioni dettate dall'art. 182 c. 6 bis D. Lgs. 152/2006; punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206,00).**
- **Art. 10 commi 5 e 6 legge n. 353/2000 – divieti in base alle aree e periodi a rischio incendi.** Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 (euro 1.032,00) e non superiore a lire 20.000.000 (euro 10.329,00). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
- **Art. 59 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – in mancanza di regolamenti divieto di accendere fuochi prima del 15 agosto a meno di 100 da case, edifici, boschi, piantagioni ecc. (sanzione euro 516,00 a euro 3.098,00).**
- **Artt. 24 e 25 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale – prescrive modalità e l'obbligo di autorizzazione per abbruciamenti effettuati a meno di 100 metri dai boschi (sanzione ex art. 3 L. 950/67 del pagamento di una somma minima di lire 100.000 ora euro 51,00 e massima di lire 1.000.000 ora euro 516,00).**



Comune di
Valdagno



Comune di
Recoaro



Comune di
Cornedo



Comune di
Castelgomberto



Comune di
Brogliano

COMUNE DI TRISSINO



Comune di
Trissino

VADEMECUM ABBRUCIAMENTI DELLA VALLE DELL'AGNO

Art. 24 - Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi.

E' vietato a chiunque di accendere fuoco all'aperto nei boschi od a distanza minore di m. 100 dai medesimi.

E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti - previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, con l'obbligo di approntare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

E' pure consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati per coloro che per motivi di soggiorno dimorano nei boschi, con le modalità di cui al comma precedente, non che su aree adeguatamente scelte ed attrezzate di intesa con il Servizio Forestale competente per territorio.

L'abbruciamento delle "ristoppie" e di altri residui vegetali è permesso soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a quella del primo comma, purchè il terreno, su cui l'abbruciamento si effettua, venga circoscritto ed isolato con efficace viale tagliafuoco o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; comunque non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni quando ne sia seguito danno al bosco e di cui all'art. 11 della legge 1.3.1975, n. 47. (7)

Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del Codice Penale, viene inoltrata immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Sono fatte salve le norme di cui alla Legge Regionale 27/75. (4)

Art. 25 - Cautela per l'impianto di tornaci e fabbriche nei boschi, e abbruciamento.

Nell'interno dei boschi e a meno di m. 100 da essi non è permesso, senza autorizzazione dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio, impianti di carbonaie, fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio, nonché l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti dalle varie lavorazioni agro-silvo-pastorali.

Nell'autorizzazione si debbono determinare le cautele per evitare tale pericolo.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152

Norme in materia ambientale.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

ART. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) (1035) (1036)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato. (1037)

(1035) Articolo inserito dall' art. 3, comma 1, D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla L. febbraio 2014, n. 6.

(1036) Nel presente articolo era stato aggiunto il comma 6-bis dall'art. 14, comma 8, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 11 agosto 2014, n. 116).

(1037) Comma così modificato dall' art. 14, comma 8, lett. b-sexies), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 56 L.R. 11/2014 - Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali. (25)

1. È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale

naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.

2. Al fine di disciplinare le attività di cui al comma 1, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, nell'ambito dei propri regolamenti di polizia rurale dettano la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali, individuando le aree, i periodi e gli orari e le cautele da adottarsi.

3. Nelle more della adozione o adeguamento dei regolamenti comunali di polizia rurale alle disposizioni di cui al comma 2 è consentita la combustione controllata del materiale residuale vegetale di cui al comma 1 nel rispetto delle seguenti prescrizioni che costituiscono altresì requisiti minimi uniformi cui i comuni conformano i rispettivi regolamenti di polizia rurale:

a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

b) le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;

c) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

4. Le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al comma 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita.

5. La Giunta regionale integra il Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui agli articoli 10 e seguenti della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" con apposita sezione dedicata alla raccolta ed indicizzazione dei regolamenti di polizia rurale approvati dai comuni del Veneto, anche in funzione della definizione, ai sensi dell'articolo 150 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" della disciplina delle funzioni di polizia amministrativa che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale" che viene incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell'upb U0100 "Sostegno alle aree naturali protette regionali" (capitolo 51050) del bilancio di previsione 2014.

